

APPALTO

per il servizio di

**Appalto per la fornitura triennale di prodotti
vendibili in farmacia**

▶ LOTTO 1

CIG
7889356686

Prodotti vendibili in farmacia corrispondenti al 65%
dell'importo triennale complessivo

▶ LOTTO 2

CIG
7889361AA5

Prodotti vendibili in farmacia corrispondenti al 35%
dell'importo triennale complessivo



INDICE

1. Oggetto.....	2
2. Importo dell'appalto	2
3. Durata dell'appalto.....	3
4. Modalità dell'offerta	3
5. Condizioni generali di fornitura	4
6. Modalità di esecuzione della fornitura	4
7. Modalità delle consegne	4
8. Rifiuto dei prodotti consegnati	6
9. Modalità del servizio prodotti resi.....	6
10. Prezzi.....	6
11. Condizioni di miglior favore in occasione di vendite promozionali.....	6
12. Altri oneri a carico dell'aggiudicatario	6
13. Forniture in economia	7
14. Modalità di emissione dei documenti di trasporto, fatture e note di accredito.....	7
15. Pagamenti	8
16. Contestazioni, irregolarità e inadempienze	8
17. Referente dell'aggiudicatario	9
18. Direttore dell'Esecuzione del Contratto	9
19. Carattere del servizio	9
20. DUVRI.....	10
21. Responsabilità dell'aggiudicatario	10
22. Trattamento del personale dipendente	10
23. Garanzia definitiva.....	10
24. Codice etico.....	12
25. Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.....	12
26. Osservanza legge 136/2010.....	12
27. Contratto.....	12
28. Ipotesi di risoluzione	13
29. Divieto di cessione del contratto – Cessione dell'Azienda	13
30. Cessione del credito	13
31. Fallimento dell'aggiudicatario.....	14
32. Norme di rinvio.....	14

Art. 1 - Oggetto

Oggetto del presente Capitolato è la fornitura triennale continuativa di specialità medicinali per uso umano e veterinario, prodotti parafarmaceutici, fitofarmaci, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, sostanze per preparazioni magistrali e altri prodotti vendibili in farmacia.

Si elenca di seguito l'ubicazione delle farmacie APM utenti della fornitura:

- Farmacia Comunale n. 1 – Via Adige, 36 – 00015 Monterotondo (RM)
- Farmacia Comunale n. 2 – Piazza Roma, 16 – 00015 Monterotondo (RM)
- Farmacia Comunale n. 3 – Via F. Turati, 131/133 – 00015 Monterotondo Scalo (RM)
- Farmacia Comunale n. 4 – Piazza S. Maria delle Grazie, 5 – 00015 Monterotondo (RM)
- Farmacia Comunale n. 5 – Viale B. Buozzi, 56/58 – 00015 Monterotondo (RM)

Ove -nel corso della vigenza del contratto che sarà sottoscritto all'esito della presente procedura- APM dovesse aprire nuovi punti vendita e/o assumere la gestione di punti vendita esistenti, il contratto di fornitura si estenderà automaticamente ad essi, agli stessi patti e condizioni scaturenti dalla presente gara.

Tutti i prodotti dovranno possedere i requisiti specifici previsti nonché essere conformi e rispondere alle norme vigenti sul territorio italiano.

Art. 2 - Importo dell'appalto

L'importo complessivo stimato della fornitura per l'intera durata contrattuale è pari ad **€ 11.750.000,00** (undicimilionisettescentomila/00) oltre IVA, di cui:

- **€ 8.000.000,00** (ottomilioni/00) oltre IVA per il **primo lotto, pari al 65% dell'importo complessivo stimato;**
- **€ 3.750.000,00** (tremilionisettescentocinquantamila/00) oltre IVA per il **secondo lotto, pari al 35% dell'importo complessivo stimato.**

Gli importi di cui sopra si intendono al netto dello sconto di gara e dell'IVA.

Il valore massimo stimato dell'appalto, comprensivo dell'eventuale proroga per un periodo di mesi 6 (sei) è pari ad **€ 13.709.000,00** (tredicimilionisettescentonove/00) oltre IVA, di cui:

- **€ 8.910.850,00** (ottomilioninovecentodiecimilaottocentocinquanta/00) oltre IVA per il **primo lotto, pari al 65% dell'importo complessivo stimato;**
- **€ 4.798.150,00** (quattromilionisettescentonovantottomilacentocinquanta/00) oltre IVA per il **secondo lotto, pari al 35% dell'importo complessivo stimato.**

Il valore sopra citato è da considerarsi indicativo. Pertanto la predetta spesa non è pienamente impegnativa per APM nei valori suindicati, potendo la stessa, in rapporto all'andamento del mercato, subire un incremento o un decremento, anche in relazione a nuove disposizioni legislative rilevanti per il settore, sempre nel rispetto delle percentuali del 65% e del 35%, rispettivamente assegnate ai due lotti.

Per il mancato raggiungimento del valore sopra indicato nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento all'aggiudicatario.

Per quanto riguarda i prodotti classificati come OTC e SOP, APM non è impegnata ad alcun volume d'acquisto, restando libera di approvvigionarsene dove ritiene più opportuno. L'eventuale acquisto di tali prodotti tuttavia concorrerà a formare il fatturato imponibile. I listini dei prezzi di cessione di tali prodotti dovranno essere comunicati alle Farmacie dall'aggiudicatario almeno bimestralmente, inviando i dati in formato elettronico idoneo all'inserimento nei gestionali in uso presso le Farmacie e comunque evidenziando tempestivamente ed esplicitamente le variazioni.

Art. 3 - Durata dell'appalto

Le singole forniture -lotto n. 1 e lotto n. 2- avranno durata per un periodo di tempo di anni tre, decorrenti dalla data di stipula dei singoli contratti.

L'aggiudicatario sarà comunque tenuto alla proroga della fornitura, alle stesse condizioni dell'aggiudicazione, per un periodo massimo di mesi 6 (sei) e comunque fino al subentro del nuovo contraente per la cui individuazione sarà indetta nuova gara.

Art. 4 - Modalità dell'offerta

L'offerta economica dovrà indicare lo sconto, al netto dell'IVA, per ciascuna delle tipologie merceologiche di seguito indicate, che concorrerà alla determinazione, sulla base di pesi come da tabella seguente, dello sconto medio ponderato utile esclusivamente ai fini dell'aggiudicazione.

	TIPOLOGIA	RIPARTIZIONE PESO
1.a	Farmaci brevettati di fascia A	0,6346
1.b	Farmaci brevettati di fascia C	0,1329
2.a	Farmaci equivalenti di fascia A	0,0235
2.b	Farmaci equivalenti di Fascia C	0,0049
3.a	Alimenti bambini	0,0089
3.b	Dietetici	0,0061
3.c	Integratori alimentari	0,0502
4	Articoli sanitari	0,0063
5	Prodotti di medicazione	0,0121
6	Parafarmaco	0,0583
7	Pannolini per l'infanzia	0,0013
8	Prodotti per incontinenza	0,0014
9	Igienico-cosmetici	0,0294
10.a	Specialità veterinarie	0,0094
10.b	Parafarmaco ad uso veterinario	0,0020
11	Galenici e sostanze	0,0002
12	Omeopatici	0,0112
13	Fitoterapici	0,0073

Saranno escluse dalla gara:

- le offerte riportanti uno sconto inferiore al 31,00% (trentuno/00) al netto dell'IVA sulla categoria 1.a "Farmaci brevettati di fascia A", riferiti sia alle specialità ancora coperte da brevetto sia alle specialità la cui copertura brevettuale è scaduta;
- le offerte che produrranno uno sconto medio ponderato inferiore al 31,40% (trentuno/40) al netto dell'IVA.

Sulle forniture verranno applicati gli sconti offerti dall'aggiudicatario per ogni singola tipologia indicata nella precedente tabella, restando lo sconto medio ponderato, come sopra definito, utile ai soli fini



dell'aggiudicazione.

Lo sconto offerto si intende riferito ai listini FEDERFARMA vigenti al momento della fornitura.

Art. 5 - Condizioni generali di fornitura

Saranno a carico dell'aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese e i rischi relativi all'effettuazione della fornitura in oggetto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria per l'effettuazione della stessa o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'aggiudicatario si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, senza che lo stesso possa avanzare pretese di compensi a qualsiasi titolo.

L'aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne APM da tutte le conseguenze derivanti a terzi dalla inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

Art. 6 - Modalità di esecuzione della fornitura

I rapporti relativi agli ordini si svolgeranno sia tramite il sistema di collegamento informatico diretto -analogico (modem) e/o digitale (ADSL)- compatibile con i sistemi in uso presso le Farmacie, sia mediante fax o comunicazioni telefoniche, con indicazione immediata da parte dell'aggiudicatario, stesso mezzo, dei prodotti mancanti.

Tale indicazione dovrà essere altresì disponibile in via telematica indipendentemente dalla trasmissione dell'ordine.

Ogni eventuale spesa di attivazione e assistenza per realizzare il collegamento sarà a carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà procedere all'attivazione di un "numero verde" per assicurare la non onerosità di detti rapporti per le Farmacie.

In particolare, sia per il collegamento informatico sia per quello diretto con gli operatori, il servizio di assistenza dovrà essere dimensionato per assicurare alle Farmacie una risposta entro un tempo massimo di 5 (cinque) minuti.

I rifornimenti dovranno essere assicurati evitando difformità di fornitura rispetto ad altri distributori finali del farmaco.

In caso di agitazioni sindacali o scioperi di categoria l'aggiudicatario dovrà assicurare il servizio di consegna dei farmaci dichiarati urgenti.

L'aggiudicatario sarà tenuto a produrre mensilmente una rendicontazione riassuntiva degli acquisti secondo le categorie della tabella di cui all'art. 4 nonché SOP e OTC.

Art. 7 - Modalità delle consegne

Consegne. Le consegne di tutti i prodotti dovranno essere effettuate alle singole sedi con mezzi e personale dell'aggiudicatario.

Le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa di trasporto e imballo.

Salvo deroghe che saranno concordate secondo indicazioni delle singole Farmacie, l'aggiudicatario dovrà garantire:



- relativamente alle Farmacie Comunali n. 1, n. 2, n. 3 e n. 4, n. 2 (due) consegne giornaliere nei tempi sottoindicati:

TRASMISSIONE ORDINI	CONSEGNA
Mattina dello stesso giorno	Entro le ore 17.00 dello stesso giorno
Pomeriggio/sera del giorno precedente	Entro le ore 9.30 del giorno successivo

- relativamente alla Farmacia Comunale n. 5, n. 3 (tre) consegne giornaliere nei tempi sottoindicati:

TRASMISSIONE ORDINI	CONSEGNA
Dalle ore 12.45 alle ore 18.00 dello stesso giorno	Entro le ore 20.30 dello stesso giorno
Dalle ore 18.01 alle ore 21.30 del giorno precedente	Entro le ore 9.30 del giorno successivo
Dalle ore 21.31 del giorno precedente alle ore 12.44 dello stesso giorno	Entro le ore 17.00 dello stesso giorno

Dovrà altresì essere garantita almeno una consegna nei turni festivi, in orario concordato tra le parti e comunque durante la mattinata.

In caso di particolari e gravi motivazioni non imputabili all'aggiudicatario, le consegne potranno essere effettuate, previa accettazione, entro termini diversi da quelli indicati, salvo e impregiudicato il diritto da parte di APM di richiedere la fornitura a terzi addebitando i maggiori costi all'aggiudicatario.

Le consegne dei prodotti si intenderanno effettuate, relativamente alle sole quantità, soltanto dopo la sottoscrizione della necessaria documentazione da parte del Direttore di ciascuna Farmacia o di un suo incaricato. Prima di tale adempimento qualsiasi rischio connesso al trasporto della merce sarà a totale carico dell'aggiudicatario.

Le consegne dovranno essere effettuate franche di ogni spesa di trasporto e imballo, anche per minime quantità.

Le consegne dovranno essere effettuate a Farmacia aperta, salvo diverso accordo con il Direttore della Farmacia o suo incaricato.

Confezionamento ed etichettatura. L'aggiudicatario sarà tenuto a garantire il corretto adempimento degli obblighi normativi e di diligenza relativamente alla conservazione, al trasporto e alla consegna di tutti i prodotti oggetto del presente Capitolato, anche con riferimento al D. Lgs. 219/06 (medicinali per uso umano), al D. Lgs. 193/06 (medicinali per uso veterinario), al D. Lgs. 193/07 (sicurezza alimentare) e ss.mm.ii., ove applicabili.

Data di scadenza. Tutti i prodotti oggetto della fornitura dovranno avere, al momento della consegna, la data di scadenza non inferiore ad un terzo del periodo di vendibilità dei prodotti stessi, salvo prodotti urgenti e difficilmente reperibili.

Controllo delle forniture. A seguito del controllo della merce, le segnalazioni da parte del Direttore di Farmacia o suo incaricato in merito ad errori nella fornitura o alla presenza nella stessa di merce comunque invendibile, verranno di regola inoltrate via fax entro 72 ore dalla consegna.

In caso di aggiudicazione a un soggetto collettivo, la Farmacia invierà l'ordine solamente al capogruppo/mandatario ovvero all'unico soggetto appositamente e formalmente indicato in sede di gara.

Art. 8 - Rifiuto dei prodotti consegnati

I prodotti non conformi a quelli ordinati, accertati dopo la consegna nei termini indicati al precedente art. 7, verranno rifiutati dalla Farmacia ed essi dovranno essere asportati, accreditati o sostituiti a cura e spese dell'aggiudicatario, salva la facoltà di APM di chiedere il risarcimento di eventuali danni.

Nel caso di farmaci avariati e/o resi si chiede l'emissione mensile di nota d'accredito.

Art. 9 - Modalità del servizio prodotti resi

L'aggiudicatario dovrà provvedere al ritiro dei prodotti erroneamente ordinati o consegnati, impegnandosi all'accettazione degli stessi entro giorni 90 (novanta) dalla data di avvenuta fornitura.

Il ritiro avrà luogo a seguito di una comunicazione da parte del Direttore di Farmacia o suo incaricato, che provvederà ad indicare la denominazione commerciale, la quantità delle merce da ritirare e il motivo della richiesta di reso.

Per quanto ai prodotti resi, saranno emesse note di credito da parte dell'aggiudicatario per l'intero importo dei resi.

Art. 10 - Prezzi

Lo sconto offerto si intende riferito ai listini FEDERFARMA vigenti al momento della fornitura.

Le condizioni della fornitura si intendono fisse e invariabili per tutta la sua durata, a legislazione costante.

In caso di revisione dei criteri di remunerazione della spesa farmaceutica, così come prevista dalla legge 122/10, di conversione del D.L. 78/10, le condizioni di fornitura non potranno essere oggetto di modificazioni unilaterali da parte dell'aggiudicatario, bensì dovranno formare oggetto di rinegoziazione tra le Parti.

Art. 11 - Condizioni di migliore favore in occasione di campagne promozionali

Qualora l'aggiudicatario effettui, anche per brevi periodi, campagne promozionali o stagionali od offerte speciali, con condizioni migliorative rispetto a quelle di aggiudicazione, dovrà riconoscere ad APM tali condizioni commerciali migliorative.

In caso di campagne promozionali, stagionali, offerte speciali, l'aggiudicatario dovrà concedere anche materiale divulgativo e/o cartelloni espositivi e ogni altra iniziativa che sia utile o di supporto alle vendite.

Le condizioni migliorative di cui al comma precedente dovranno essere comunicate con le modalità accordate con il Direttore di Farmacia e dovranno indicare lo sconto al netto di IVA ovvero il prezzo netto.

Nel caso di soggetto collettivo, il listino delle vendite promozionali dovrà essere unico per tutte le imprese raggruppate.

Art. 12 - Altri oneri a carico dell'aggiudicatario

Saranno inoltre a carico dell'aggiudicatario le seguenti attività il ritiro e riacquisto, al valore corrente di fornitura, dei prodotti da esso forniti e non venduti a due mesi dalla data di scadenza.

Ove possibile APM farà ricorso alla resa tramite accordo Assinde.

Della facoltà di cui sopra, APM potrà avvalersi fino a un massimo del 5 (cinque) per mille per anno dell'ammontare dei prodotti complessivamente acquistati, con riconsegna in un'unica soluzione mensile.

Dovrà inoltre essere garantito il ritiro delle specialità variate nella registrazione, nella composizione e/o nelle indicazioni terapeutiche o comunque invendibili a norma di legge.

Qualora l'aggiudicatario non ottemperi a tali indicazioni, APM provvederà direttamente, addebitando il relativo costo all'aggiudicatario inadempiente.

L'aggiudicatario dovrà:



- fornire il supporto informatico per il controllo automatico dei D.D.T., delle fatture e degli sconti applicati secondo le specifiche APM, ciò al fine di consentire il regolare pagamento delle fatture;
- inviare con tempestività tutte le informazioni relative a variazioni di prezzo, nuove specialità e nuovi prodotti parafarmaceutici in commercio, con relative schede tecniche ed ogni altra informazione utile alla corretta gestione del rapporto contrattuale e commerciale;
- in occasioni di campagne commerciali, applicare le migliori condizioni di vendita dei prodotti oggetto del presente Capitolato effettuate dal distributore verso altri clienti, specificando l'extra sconto rispetto a quello contrattuale;
- rendere disponibile presso la Farmacia materiale divulgativo e/o cartelloni, opuscoli, espositori e ogni altra iniziativa che sia utile e di supporto alle vendite;
- effettuare tutte le forniture del presente Capitolato nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di buona pratica di distribuzione dei medicinali per uso umano e veterinario.

L'aggiudicatario dovrà fornire, ai fini dell'ordine, documentazione che contenga la specifica merceologica dei beni forniti, conformemente alla tabella di cui al precedente art. 4.

In sede di fatturazione tutti i prodotti forniti dovranno avere la specifica del prezzo di listino e lo sconto applicato nonché un riepilogo degli acquisti di ciascuna fattura distinto per tipologia merceologica, conformemente alla tabella di cui al precedente art. 4.

Art. 13 - Forniture in economia

APM si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di effettuare acquisti diretti presso le società produttrici o presso fornitori diversi dagli aggiudicatari dei singoli lotti.

Art. 14 - Modalità di emissione dei documenti di trasporto, fatture e note di accredito

I documenti di trasporto saranno intestati alla Farmacia Comunale di destinazione della merce.

Le fatture e/o note di accredito, emesse nel rispetto delle norme fiscali, saranno trasmesse attraverso il sistema di interscambio utilizzando il canale di fatturazione elettronica e il codice destinatario SUBM70N, indicando la sede legale di APM -Piazza A. Frammartino n. 4, 00015 Monterotondo (RM)- e la Farmacia Comunale destinataria della fornitura, i cui indirizzi sono indicati al precedente art. 1.

In applicazione alle previsioni di cui al D. Lgs. 18 ottobre 2017, n. 267, la fattura dovrà essere emessa in regime IVA Split Payment e dovrà riportare:

- la dicitura "scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/1972";
- il totale della fattura;
- l'IVA;
- il netto a pagare.

Le fatture dovranno essere emesse al netto della ritenuta dello 0,50%, di cui al successivo art. 15.

La fatturazione sarà separata per punto vendita e avrà cadenza settimanale, comunque a chiusura di ogni mese.

Le fatture di ciascun mese dovranno essere riepilogate in un documento che dovrà pervenire ad APM entro il giorno dieci del mese successivo a quello di riferimento; in difetto il termine di pagamento sarà differito per il periodo di ritardo rispetto alla scadenza suindicata, senza alcun onere per APM.

La documentazione contabile dovrà essere fornita anche a livello informatico.

Sulla base delle norme vigenti, la fatturazione delle specialità veterinarie dovrà avvenire separatamente.

Art. 15 - Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo dei prodotti acquistati avverrà, da parte di APM, mediante bonifico bancario, a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, a seguito del ricevimento dei documenti emessi con le modalità di cui al precedente art. 14 e previa verifica della regolare esecuzione della fornitura, che sarà accertata entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

I pagamenti saranno comunque considerati effettuati entro i termini purché la data di valuta per il beneficiario non sia posteriore a 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla scadenza del pagamento. Nel calcolo degli eventuali interessi per ritardato pagamento non dovranno pertanto essere conteggiati i suddetti 7 (sette) giorni lavorativi di franchigia.

I pagamenti saranno predisposti comunque dopo l'acquisizione telematica, con esito positivo, della documentazione attestante la regolarità contributiva D.U.R.C. APM, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in presenza di irregolarità nei versamenti di contributi assistenziali e previdenziali, provvederà ad attuare il cosiddetto "intervento sostitutivo", ripartendo eventualmente le somme dovute tra gli Istituti in proporzione dei crediti dagli stessi vantati, secondo le indicazioni impartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nella circolare n. 3/2012.

APM, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48bis DPR 602/73, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo uguale o superiore ad euro 5.000,00, provvederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui Agenzia delle Entrate e della Riscossione (già Equitalia) comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, APM applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

APM declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- mancata presentazione della dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari.
- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati;
- DURC irregolare;
- riscontrata inadempienza dell'obbligo di cui all'art. 48bis DPR 602/73.

Ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'importo delle prestazioni sarà liquidato tenuto conto della ritenuta dello 0,50 per cento, come riportata in fattura. Tale ritenuta sarà complessivamente svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 16 - Contestazioni, irregolarità e inadempienze contrattuali

L'aggiudicatario sarà responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto e della perfetta esecuzione della fornitura.

Al verificarsi delle seguenti situazioni:

1. forniture non effettuate nel giorno stabilito e forniture effettuate in ritardo, ferma restando la facoltà di APM di provvedere all'approvvigionamento in modo alternativo qualora il ritardo delle consegne risulti tale da compromettere il regolare svolgimento del servizio pubblico esercitato; in tali casi saranno addebitati all'aggiudicatario, oltre alle penali di cui alla successiva lettera A., le eventuali maggiori spese sostenute rispetto ai costi di aggiudicazione;
2. mancata attivazione del "numero verde" adeguato e giustamente dimensionato nei rapporti con i clienti e la mancata fornitura del supporto informatico per il controllo automatico dei D.D.T., delle fatture e degli sconti applicati secondo le specifiche di APM;



3. fornitura di prodotti con data di scadenza inferiore a un terzo del periodo di vendibilità dei prodotti stessi;
 4. mancata applicazione degli sconti indicati contrattualmente;
 5. mancata emissione delle note di credito entro la fine del mese successivo dalla data del relativo D.D.T.;
- saranno applicate le penalità qui di seguito indicate, salvo cause di forza maggiore che dovranno essere comunque documentate esaurientemente:
- A. per quanto al punto 1., si applicherà una penale di € 50,00 (cinquanta/00) per ogni mancata o ritardata fornitura; qualora la mancata o ritardata fornitura si riferisca a specialità medicinali il cui prezzo al pubblico è superiore ad € 50,00 (cinquanta/00), la penale sarà applicata in misura pari ad € 100,00 (cento/00);
 - B. per quanto al punto 2., decorsi tre mesi dall'avvio della fornitura verrà addebitato l'importo di € 50,00 (cinquanta/00) a punto vendita per ciascun mese di mancata attivazione o mancata fornitura del supporto informatico per il controllo automatico dei D.D.T., delle fatture e degli sconti applicati secondo le specifiche di APM;
 - C. per quanto al punto 3., fermo restando il diritto di APM alla resa del prodotto, verrà addebitata una penale pari ad € 1,00 (uno/00) per ogni prodotto erroneamente consegnato;
 - D. per quanto ai punti 4. e 5., APM, oltre ad avere la facoltà di trattenere l'importo relativo allo sconto non applicato dai pagamenti ancora dovuti a titolo cautelativo, potrà irrogare una penale in misura pari al 30% dell'importo dello stesso sconto non applicato o delle note di credito non emesse.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto di APM a richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni e non esonera in nessun caso l'aggiudicatario dall'adempimento per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

Le penalità saranno contestate, mezzo pec, all'aggiudicatario, al quale sarà concesso un termine di 15 (quindici) giorni lavorativi per le controdeduzioni, trascorso il quale, o dove le giustificazioni addotte non siano riconosciute valide, APM provvederà all'applicazione della penale.

Sarà facoltà di APM applicare le penalità a detrazione direttamente sulla fattura in sede di liquidazione ovvero dalla garanzia definitiva.

Per l'importo dovuto APM emetterà apposita fattura, che verrà compensata sul primo documento fiscale utile emesso dall'aggiudicatario.

Nel caso di gravi o ripetute inadempienze, APM avrà facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge.

Art. 17 - Referente dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario dovrà indicare un proprio referente nella fase di esecuzione del contratto, al quale APM invierà tutte le comunicazioni. Di tale referente dovrà essere fornito: recapito telefonico fisso e mobile, numero di fax e indirizzo e-mail.

Art. 18 - Direttore dell'Esecuzione del Contratto

APM indicherà il Direttore di Esecuzione del Contratto -DEC-, al quale l'aggiudicatario invierà tutte le comunicazioni. Di tale referente fornirà recapito telefonico, numero di fax e indirizzo e-mail.

Art. 19 - Carattere del servizio

La fornitura oggetto del presente appalto deve intendersi ad ogni effetto attività di pubblico interesse, ai sensi della vigente legislazione.

L'arbitraria sospensione, mancato inizio e/o abbandono dell'esecuzione della fornitura legittimerà APM a sostituirsi all'aggiudicatario per l'esecuzione d'ufficio con diritto di rivalsa per gli oneri conseguenti e per il



risarcimento dei danni, fatte salve in ogni caso le eventuali ulteriori responsabilità.

Atteso che il servizio farmaceutico svolto da APM ha carattere di pubblica utilità, le forniture di cui al presente Capitolato dovranno avere priorità assoluta su tutte le altre, soprattutto in caso di crisi del mercato o, in genere, di scarsità del prodotto.

Art. 20 - DUVRI

Effettuata la verifica agli obblighi di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, in considerazione della natura della fornitura oggetto della presente gara, non sussiste la necessità di procedere alla predisposizione del DUVRI e di indicare la relativa stima dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, di cui al combinato disposto dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dall'art. 26 del D. Lgs. 81/2008.

Resta inteso che l'aggiudicatario rimane pienamente e integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività.

Art. 21 - Responsabilità dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e di prescrizioni impartite da APM, arrecati dai propri dipendenti o da persone dal medesimo chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale proprio o di altre ditte o a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre ditte o comunque pertinenti agli edifici, ai loro impianti e attrezzature.

La responsabilità dell'aggiudicatario si estende ai danni a persone e cose che derivassero da errori o inadeguatezze nell'esecuzione della fornitura e a quelli che potessero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento in casi di emergenza.

L'aggiudicatario solleva APM da qualunque responsabilità civile, diretta e indiretta, per danni a persone o cose conseguenti alla propria attività e a quella dei suoi collaboratori a prescindere da eventuali conseguenze penali e dall'eventuale risoluzione del contratto e sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

Art. 22 - Trattamento del personale dipendente

L'aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti e collaboratori impiegati nell'esecuzione della fornitura oggetto dell'appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro.

Qualora l'aggiudicatario risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con il pagamento delle retribuzioni correnti dovute in favore del personale addetto alla fornitura in questione (compresi i collaboratori) e delle disposizioni degli Istituti Previdenziali per contributi e premi obbligatori, APM procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo ed assegnerà all'aggiudicatario il termine massimo di 15 (quindici) giorni entro il quale dovrà procedere alla regolarizzazione della sua posizione.

Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

L'aggiudicatario dovrà adibire all'esecuzione della fornitura personale di assoluta fiducia e di comprovata riservatezza, il quale dovrà astenersi dal manomettere e prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza ovunque posti.

Art. 23 - Garanzia definitiva

L'aggiudicatario, così come stabilito dall'art. 103 del Codice, dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, pena decadenza dell'affidamento e acquisizione della garanzia provvisoria, da prestare, a propria scelta:

- a) con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli



intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

- b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di APM.

In caso di ribasso superiore al 10% la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93 comma 7 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria da parte di APM, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 2) fare espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 3) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - b. la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
 - c. l'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta di APM.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'aggiudicatario.

La garanzia cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. APM potrà richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'aggiudicatario.

APM avrà il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'aggiudicatario e avrà il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

APM potrà incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia fideiussoria e assicurativa dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la



responsabilità solidale tra le imprese.

Art. 24 - Codice etico

Trova applicazione al presente appalto quanto contenuto nel Codice etico di APM approvato dal Consiglio di Amministrazione di APM in data 17.02.2010, pubblicato sul sito www.apmmonterotondo.it.

Art. 25 - Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza

Trova applicazione al presente appalto quanto contenuto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019-2021 di APM approvato dal Consiglio di Amministrazione di APM in data 31.01.2019, pubblicato sul sito www.apmmonterotondo.it.

Art. 26 - Osservanza legge 136/2010

L'aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto e, in particolare, ad utilizzare uno o più conti correnti, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicato all'appalto stesso, effettuando tutti i movimenti finanziari relativi su detti conti correnti mediante bonifico bancario o postale riportante il codice identificativo gara (CIG), fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3, della legge citata.

L'aggiudicatario sarà tenuto a comunicare ad APM gli estremi identificativi dei suddetti conti correnti nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e, successivamente, ogni modifica relativa ai dati comunicati.

L'aggiudicatario sarà tenuto ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione ad APM e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di APM della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'aggiudicatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 27 - Contratto

Per ogni singolo lotto, sarà stipulato un contratto di d'appalto nella forma di scrittura privata e registrato solo in caso d'uso, con tutte le eventuali spese a carico dell'aggiudicatario.

Il contratto d'appalto della fornitura di prodotti vendibili in farmacia sarà stipulato in forma di scrittura privata e registrato solo in caso d'uso, con tutte le eventuali spese a carico dell'aggiudicatario.

Al fine della stipula del contratto, l'aggiudicatario sarà invitato a presentare entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione:

1. **in originale**, garanzia definitiva, costituita ai sensi del precedente art. 16 del presente Capitolato;
2. eventuali certificazioni di qualità, ai fini della riduzione della garanzia definitiva;
3. comunicazione ai sensi della L. 136/2010 in tema di tracciabilità finanziaria, ai sensi del precedente art. ____ del presente Capitolato;
4. indicazione del firmatario del contratto unitamente a una copia del documento d'identità, in corso di validità;
5. indicazione del referente del contratto nella fase di esecuzione;
6. se del caso, copia autentica del mandato collettivo speciale con rappresentanza al mandatario del raggruppamento.

In caso di subappalto, l'aggiudicatario dovrà inoltre trasmettere, nello stesso termine di cui sopra:

- nominativo/i del/i subappaltatore/i;
- dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile con il/i titolare/i del subappalto. In caso di R.T.I. o consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte della R.T.I. o del consorzio;
- dichiarazione sottoscritta dal/i subappaltatore/i con attestante l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Qualora l'aggiudicatario nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, APM avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto d'appalto, procedere all'incameramento della garanzia provvisoria e riprendere la procedura di gara riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

Art. 28 - Ipotesi di risoluzione

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 e 1454 c.c. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- 1) ripetute e reiterate consegne di medicinali scaduti;
- 2) ripetuti e reiterati ritardi delle consegne non dovute a causa di forza maggiore;
- 3) ripetute irregolarità nelle forniture;
- 4) frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali, con riferimento al mancato rispetto degli obblighi di fornitura quali, a solo titolo di esempio, la ripetuta evidenziazione di mancanti derivante da discriminazione di APM rispetto all'insieme dei soggetti operanti sul mercato ovvero da approvvigionamenti insufficienti;
- 5) interruzione dell'appalto;
- 6) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie;
- 7) mancato reintegro della garanzia definitiva;
- 8) perdita, anche parziale, dei requisiti previsti dal Disciplinare di Gara.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della garanzia definitiva e l'applicazione delle penalità previste nonché il risarcimento dei danni previsti.

In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto.

Alla risoluzione del contratto consegnerà il risarcimento del danno.

Art. 29 - Divieto di cessione del contratto – Cessione dell'azienda

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale dell'affidamento.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del c.c. a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Art. 30 - Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 1260 comma 2 del codice civile, è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte di APM.



Art. 31 - Fallimento dell'aggiudicatario

In caso di fallimento dell'aggiudicatario APM si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione, rispettivamente, i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 32 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si farà riferimento alla normativa generale e particolare vigente in materia di fornitura di farmaci e parafarmaci.

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Carla Carnieri